REGOLAMENTO (CEE) N. 3045/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1992

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Georgia, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1897/92 e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni, destinandole all'esportazione in Georgia nel quadro del regolamento (CEE) n. 1897/92 dela Commissione, del 9 luglio 1992, recante modalità di esecuzione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche ai sensi della decisione del Consiglio 91/658/CEE del 16 dicembre 1991 (3);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (5), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1897/92 della Commissione ha previsto alcune disposizioni per il riconoscimento dei contratti di forniture; che è necessario disporre che il contratto di vendita delle carni d'intervento sia autorizzato solo previa verifica di tale riconoscimento;

considerando che, in alcuni casi, i quarti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali quarti è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91 (7);

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute verso il paese di destinazione previsto, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (8); modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3028/92 (9); che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa 4 300 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese.

2. Tali carni sono messe in vendita nel quadro del regolamento (CEE) n. 1897/92 e devono essere importate in Georgia.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 569/88.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (10). Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.
(3) GU n. L 191 del 10. 7. 1992, pag. 22.
(4) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.
(5) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.
(6) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
(7) GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.
(8) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.
(9) GU n. L 306 del 22. 10. 1992, pag. 32.
(10) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Le offerte o le domande di acquisto sono valide solo se :

— vertono su un numero uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, per l'intero quantitativo di carni con osso indicato nell'offerta ;

— sono corredate di una copia del contratto di vendita per un quantitativo uguale al quantitativo richiesto stipulato dal richiedente con le competenti autorità georgiane ; il contratto deve contenere una dichiarazione redatta in inglese da dette autorità secondo cui la carne deve essere fornita nel quadro del regolamento (CEE) n. 1897/92.

6. Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telescritto alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles [telex 220 37 B Agrec ; telefax (02) 296 60 27]. .

L'organismo di intervento irlandese procede alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta della Commissione, in particolare in relazione alle disposizioni degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1897/92.

7. Sono prese in considerazione per la gara solamente le offerte pervenute all'organismo d'intervento interessato entro le ore 12 del 28 ottobre 1992.

Dopo il 31 dicembre 1992 le domande di acquisto non sono più ricevibili.

8. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi a l'indirizzo indicato nell'allegato II.

Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita con l'organismo d'intervento.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di :

— 300 ECU/100 kg di carni con osso ;

Articolo 4

1. Le carni vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura :

Carne de intervención — Sin restitución — [Reglamento (CEE) nº 3045/92] ;

Interventionskød — Uden restitution — [Forordning (EØF) nr. 3045/92] ;

Interventionsfleisch — Ohne Erstattung — [Verordnung (EWG) Nr. 3045/92] ;

Κρέας παρεμβάσεως — Χωρίς επιστροφή — [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3045/92] ;

Intervention meat — No refund — [Regulation (EEC) No 3045/92] ;

Viande d'intervention — Sans restitution — [Règlement (CEE) nº 3045/92] ;

Carni d'intervento — Senza restituzione — [Regolamento (CEE) n. 3045/92] ;

Vlees uit interventievoorraden — zonder restitutie — [Verordening (EEG) nr. 3045/92] ;

Carne de intervenção — Sem restituição — [Regulamento (CEE) nº 3045/92].

2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [1].

Articolo 5

Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88, « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte di intervento », sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce :

« 136. Regolamento (CEE) n. 3045/92 della Commissione, del 22 ottobre 1992, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate in Georgia in applicazione del regolamento (CEE) n. 1897/92 [136].

[136] GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 24. »

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Mindstepriser i ECU/ton Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Minimum prices expressed in ecus per tonne Prix minimaux exprimés en écus par tonne Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
Ireland	— Hindquarters and forequarters from Category C, classes U, R and O	4 300	485

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção

IRELAND: Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607
Telefax (01) 61 62 63, (01) 78 52 14 and (01) 662 01 98
